REGOLAMENTO (CEE) N. 2553/74 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 497/70 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 (2), in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce, nel settore degli ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3;

considerando che l'articolo 2 ter del regolamento (CEE) n. 497/70 (5) dispone che, tenuto conto dell'importo della restituzione rispetto all'incidenza della tariffa doganale comune, il pagamento di tale restituzione può essere subordinato alla prova che i prodotti in oggetto sono stati immessi in consumo oppure hanno raggiunto la loro destinazione nel paese terzo interessato;

considerando che l'articolo 4 del regolamento n. 1041/67/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1967, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2110/74 (7), prevede il regime applicabile ai prodotti che possono essere reintrodotti nella Comunità per effetto della differenza fra il tasso della restituzione applicabile al prodotto esportato e l'onere all'importazione applicabile a un prodotto identico; che è quindi opportuno abrogare l'articolo 2 ter del regolamento (CEE) n. 497/70;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 ter del regolamento (CEE) n. 497/70 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.
(4) GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.
(5) GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 15.
(6) GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.
(7) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 1.